



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DEL “GALLUZZO”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
Indirizzo e-mail fiic838007@istruzione.it
Pec: fiic838007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.FIIC838007 - Via Massapagani, 26 – 50126 Firenze-
Tel. 055/2049241 – fax 055/2326833

Firenze, 01/10/2025

**Ai Responsabili vigilanza divieto di fumo
e, p.c. a tutto il personale
e, p.c. agli alunni, ai genitori
Agli Atti
Al sito web**

OGGETTO: Decreto Nomina Addetti alla vigilanza divieto di fumo A.S. 2025-26

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;
VISTA la L. n.584/1975 - “Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico”;
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrativa e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;
VISTA l’art. 51 della L. n. 3/2003 - “Tutela della salute dei non fumatori”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’art. 51, c. 2 della L.3/2003, come modificato dall’art. 7 della L. 306/2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori”;
VISTO il D.L. n. 104/2013 - “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
VISTA la L. n. 128/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 104/2013 - “Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca”;
AVVALENDOSI della facoltà concessa dall’art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, **il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.**

DECRETA

la nomina dei preposti alla vigilanza sul divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto

PLESSO PAPINI

DE SALVO NUNZIO

PLESSO SAURO

ALAMPI SANTO

PLESSO XIMENES

PULLARA' LILIANA

PLESSO SAN BRUNONE

GIACOMELLI SARA

PLESSO ACCIAIOLI

MARTINO VENERANDA

PLESSO DAMIANO CHIESA

ELISABETTA LOTTI

PLESSO GALILEI

ALICE FRATINI

Gli addetti alla vigilanza del divieto di fumo

- ☐ Vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- ☐ Richiamano formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
- ☐ Accertano le infrazioni e contestano immediatamente al trasgressore la violazione;
- ☐ Redigono il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura;
- ☐ Notificano il verbale, ovvero, quando non sia disponibile provvedervi immediatamente, assicurano la notifica a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

La disposizione del divieto di fumo è diretta a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi ed a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto.

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilano (in triplice copia) il relativo verbale richiedendo al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".

Il verbale viene quindi notificato al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.

In caso di mancata notifica, gli uffici amministrativi acquisito il verbale (in triplice copia), provvedono (ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689) a notificarlo, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

In caso di mancato pagamento o di notifica gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Il Prefetto, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti: se ritiene fondato l'accertamento, determina – con decisione motivata – la somma dovuta per la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento; se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa Frassetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)